### Comunità montana Valle Stura

## REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

### ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale, disciplina con norme speciali le procedure per l'acquisizione di lavori in economia presso questa Comunità Montana.

### ARTICOLO 2 – CATEGORIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

- 1. Si possono eseguire in economia le tipologie di lavori comprese nell'ambito delle categorie generali<sup>1</sup> e nei limiti di importo definiti dalla legge<sup>2</sup>, quali a titolo di esempio:
- a) riparazioni urgenti di strade e piste, loro pertinenze, per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito:
- b) manutenzione di strade e piste, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bituminati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, lo sgombero neve;
- c) interventi urgenti di manutenzione degli acquedotti e delle fognature comunali;
- d) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- e) lavori di sistemazione dell'alveo e delle sponde dei fiumi , torrenti e delle rogge di interesse comunale
- f) manutenzione dei fabbricati di proprietà della Comunità e loro pertinenza;
- g) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti;
- i) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

« I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 125, co. 6, dlgs. 163/2006:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. art. 125, co. 5, dlgs. 163/2006: «I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro».

- j) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio di questa amministrazione e delle amministrazioni comunali:
- k) lavori di manutenzione e spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento dei fabbricati di proprietà della Comunità Montana;
- l) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati della Comunità, nonché, in caso di urgenza, degli impianti di pubblica illuminazione;
- m)manutenzione di giardini e impianti sportivi se di proprietà della Comunità Montana o in caso di convenzione con il Comune proprietario;
- n) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- o) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante per il completamento di lavori già affidati con contratto di appalto pubblico<sup>3</sup>;
- p) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi;
- q) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto e per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- r) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati eseguiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- s) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- t) qualsiasi tipo di lavoro si renda necessario od urgente per rischi di pubblica incolumità e per attivare azioni di protezione civile.
- 2. Gli interventi che riguardano beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni, vengono effettuati su espressa richiesta scritta del Comune interessato, previo assenso della Giunta della Comunità Montana, tranne i casi di estrema urgenza per i quali provvede direttamente il Responsabile del Servizio Tecnico d'intesa con i tecnici del Comune.
- 3. Nessun lavoro può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento.
- 4. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria<sup>4</sup>.
- 5. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti<sup>5</sup>.

### ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA<sup>6</sup>

- 1. I lavori in economia si possono eseguire:
- a) in amministrazione diretta;

<sup>5</sup> Art. 88, co. 3-4, d.P.R. n. 554/1999 e cfr. art. 125, comma 7, dlgs. n. 163/2006.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 152, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 554/1999

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 125, comma 7, d.lgs. n. 163/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 125, comma 1, 3 e 4, d.lgs. n. 163/2006.

- b) con contratto di cottimo.
- 2. Nell'amministrazione diretta i lavori sono eseguiti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale in servizio presso la Comunità Montana o i Comuni consociati o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento che assume la responsabilità del risultato finale.
- 3. Sono eseguiti a cottimo i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento con contratto di cottimo ad un operatore economico terzo individuato a seguito di una procedura negoziata.

### ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1. Per tutti i lavori in economia è considerato responsabile del procedimento il responsabile del Servizio interessato dall'intervento<sup>7</sup>.
- 2. Il medesimo soggetto svolge di regola le funzioni di direttore dei lavori<sup>8</sup>.

### ARTICOLO 5 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento, ove non sia possibile eseguire i lavori con il personale dipendente e i mezzi a disposizione della Comunità montana, provvede all'acquisto del materiale ed al reperimento della manodopera, nonché al noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
- 2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore al limite definito dalla legge<sup>9</sup>.

### ARTICOLO 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO

- 1. Qualora si intenda fare ricorso al contratto di cottimo per l'esecuzione dei lavori, l'individuazione del cottimista avviene:
- a) fino a 20.000 Euro, mediante indagine di mercato e affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- b) oltre 20.000 Euro, mediante procedura negoziata da esperirsi fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal responsabile del procedimento a seguito di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Comunità montana, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
- 2. Nella procedura di cui alla lettera a), il responsabile del procedimento predispone uno schema di contratto, che deve essere sottoscritto dall'operatore economico affidatario per accettazione e deve contenere i seguenti elementi:
- a) l'indicazione dei lavori da eseguire;
- b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. 125, comma 2 e art. 10, d.lgs. n. 163/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Art. 90, comma 6, d.lgs. n. 163/2006

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. 125, comma 5, dlgs. n. 163/2006.

- c) l'impegno ad eseguire i lavori nei modi, nei tempi e secondo le condizioni stabiliti dalla Comunità Montana ed a uniformarsi ad ogni altra disposizione da quest'ultima impartita nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 20.000 Euro devono essere in ogni caso garantiti i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione nella scelta degli operatori economici cui affidare i lavori medesimi.
- 4. Nel caso di procedura negoziata, gli operatori economici, individuati ai sensi della lettera b), sono contemporaneamente invitati dal responsabile del procedimento a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera di invito contenente:

l'indicazione dei lavori da realizzare;

le modalità di scelta del contraente;

le caratteristiche tecniche delle prestazioni;

le condizioni e il termine di esecuzione;

eventualmente la somma massima a disposizione della Comunità Montana;

le modalità di pagamento;

l'informazione circa l'obbligo dell'affidatario di uniformarsi alle norme vigenti per l'esecuzione della prestazione, nonché la facoltà, per la Comunità Montana, di provvedere all'esecuzione in danno del cottimista e di risolvere il contratto di cottimo mediante semplice denuncia, in caso di inadempimento da parte del cottimista delle condizioni contrattuali concordate ovvero delle disposizioni normative vigenti.

- 5. La Comunità Montana stipula il contratto con l'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore in applicazione del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
- 6. L'accesso ai documenti di gara avviene secondo le modalità e nei limiti definiti dalla legge<sup>10</sup> e dal Regolamento per l'accesso agli atti dell'ente e non può in ogni caso pregiudicare la regolarità della procedura con particolare riferimento alla segretezza delle offerte.

### ARTICOLO 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. L'esecuzione dei lavori in casi d'urgenza o di somma urgenza può essere affidata secondo le procedure previste dalla legge<sup>11</sup>.

# ARTICOLO 8 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- 1. L'affidatario delle prestazioni di lavori, in economia deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione morale, tecnica, economica e finanziaria richiesti all'appaltatore per l'esecuzione della medesima prestazione.
- 2. Agli elenchi di operatori economici eventualmente predisposti dalla Comunità Montana per le finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento sono iscritti tutti i soggetti in possesso dei

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Art. 22 e s., legge 7 agosto 1990, n. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Art. 146 e 147, d.P.R. n. 554/1999.

requisiti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

### ARTICOLO 9 – IL CONTRATTO DI COTTIMO<sup>12</sup>

- 1. L'acquisizione di lavori in economia è disposta con specifica determinazione dirigenziale di affidamento lavori e di impegno di spesa, cui viene allegato lo schema di contratto di cui all'art. 6, comma 2.
- 2. L'affidamento delle prestazioni di lavori di importo inferiore o pari a 20.000 Euro si perfeziona con la sottoscrizione dello schema di contratto di cui all'art. 6, comma 2 da parte dell'operatore economico affidatario dei lavori.
- 3. L'affidamento di lavori di importo superiore a 20.000 Euro si perfeziona con la stipulazione del contratto di cottimo redatto in forma pubblica amministrativa se di importo superiore a € 50.000 che deve contenere, gli elementi previsti dalla legge<sup>13</sup>:
- a) l'indicazione dei lavori affidati;
- b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;

le condizioni di esecuzione;

- c) il termine di ultimazione dei lavori;
- d) l'obbligo del cottimista di uniformarsi alle disciplina normativa vigenti per l'esecuzione dei lavori:
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della comunità Montana di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi del successivo articolo 11.

### ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL COTTIMISTA

- 1. L'operatore economico affidatario del cottimo deve:
- a) comprovare l'iscrizione alla Camera di Commercio I. A. A. competente e il possesso della certificazione antimafia, se dovuta;
- b) osservare ed applicare la disciplina vigente in materia di assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori contro gli infortuni sul lavoro, di previdenza sociale e di sicurezza dei cantieri;
- c) stipulare, secondo le modalità previste dalla legge, una polizza assicurativa per i danni causati all'amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori<sup>14</sup>.
- 2. Per gli interventi di importo superiore a 20.000 Euro, l'operatore economico affidatario deve altresì costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale dei lavori da eseguire.

### ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Nel caso di inadempimento imputabile al cottimista cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, dopo formale ingiunzione da parte del Responsabile del Procedimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, questi può disporre l'esecuzione di

<sup>14</sup> V. art. 129, d.lgs. n. 163/2006 e art. 103, d.P.R. n. 554/1999

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Il contratto di cottimo deve essere stipulato entro il termine previsto dall'art. 109, comma 1, d.P.R n. 554/1999.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> V. art. 144, comma 3, d.P.R. n. 554/1999.

tutto o parte dei lavori a spese del cottimista, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

### ARTICOLO 12 – PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE<sup>15</sup>

- 1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il Direttore dei lavori presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, unitamente a un atto di sottomissione dell'impresa in segno di accettazione.
- 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti previsti dalla legge per l'esecuzione di lavori in economia.

# ARTICOLO 13 – CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 1. La contabilità dei lavori in economia avviene secondo la disciplina di legge<sup>16</sup>.
- 2. La conclusione dei lavori eseguiti in economia è attestata dal Certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile del procedimento.

### ARTICOLO 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1. Una copia del presente regolamento è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
- 2. Del regolamento viene fatto richiamo nei documenti di gara.

### ARTICOLO 15 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti statali e regionali in materia.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo statuto.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> art. 148, d.P.R. n. 554/1999.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Titolo XI, capo II (art. 176 e s.), d.P.R. n. 554/1999.